

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

5

MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
1980

Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII

di LUISA ZAGNI

C'è già chi con grande competenza e autorevolezza ha dimostrato che carta partita¹ e sigillo furono usati in Genova come mezzi di convalidazione delle convenzioni assai prima della sottoscrizione notarile².

Se l'affermazione di quest'ultimo tipo di autenticazione per le convenzioni si attua pienamente solo intorno alla metà del sec. XIII, l'evoluzione che ha portato da quelle a questa forma di convalidazione appare laboriosa e non priva di complessità: descriverla è ciò che ci si prefigge con queste note. Occorre però precisare che gli originali pervenutici sono relativamente poco numerosi, ma che, ai nostri fini, rivestono grande utilità le autenticazioni apposte alla fine di ogni documento trascritto dai notai compilatori dei *Libri iurium*³. Essi, di solito molto puntuali, chiari-

¹ Così essa è definita da Corrado de Mure (sec. XIII): « instrumenta . . . duplicata in unam cartam solebant olim scribi et in medio ipsorum instrumentorum aliquae littere capitales linealiter ordinate, quae littere in medio dividebantur » (L. ROCKINGER, *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, in « Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte », IX, München 1863, p. 457).

² G. COSTAMAGNA ha infatti dedicato a questo argomento due importanti lavori: *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in « Bollettino dell'Archivio Paleografico Italiano » nuova serie, X, Roma 1955; e *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali*, in « Atti del I Congresso storico Liguria-Provenza », Bordighera 1966, entrambi riediti in G. COSTAMAGNA, *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, in « Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum », IX, Roma 1972, pp. 225-235 e pp. 349-354.

³ Sulla formazione, le vicende, la tradizione dei *Libri iurium* v. l'esauriente nota introduttiva di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO al *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, Istituto storico italiano per il medio evo, Fonti per la storia d'Italia, 77, 78, 79, Roma 1936-42, vol. I, pp. VII-XXIII, e G. COSTAMAGNA, *La convalidazione . . .* cit., p. 226, nota n. 4. In questo lavoro ci si riferisce ai soli codici A e D. Per non appesantire poi l'apparato critico, si è ritenuto sufficiente riferire in nota i soli dati essenziali di ciascun atto: ci si limiterà pertanto a dare, quando ciò sia possibile, la collocazione archivistica del documento, il riferimento alla sua posizione nei sopracitati codici dei *Libri iurium*, e le principali edizioni.

scono infatti il sistema di autenticazione usato nei vari atti.

Ancora numerosi esempi di trattati convalidati esclusivamente per carta partita si trovano fino a tutti gli anni 70 del sec. XII, essi poi tendono a farsi sempre più rari fino a scomparire del tutto con lo spirare del secolo ⁴. Il ricorso al solo sigillo come mezzo di autenticazione delle convenzioni appare più costante sino alla fine del sec. XII, ma anche in questo caso si assiste ad un regolare e progressivo affievolirsi di questo uso, che sembra estinguersi per naturale esaurimento ⁵.

Contemporaneamente, in senso contrario, si nota la equivalente, crescente diffusione dell'uso della sottoscrizione notarile; ma il processo, lungi dall'essere così semplice e meccanico, si frastaglia invece in una varietà di soluzioni, diremmo intermedie, che combinano le possibilità offerte dai tre sistemi principali. Si hanno così, soprattutto verso la fine de sec. XII, numerosi esempi di convenzioni per carta partita cui è

⁴ Dal 1170 al 1177 si contano otto esemplari di questo tipo tra quelli editi dall'Imperiale, per gli anni successivi però non se ne trovano più ad eccezione di due atti riguardanti il patto d'alleanza tra Alessandria e Genova, giurato dai consoli genovesi in data 1181 febbraio 24 (Archivio di Stato di Genova — d'ora in poi A.S.G. — Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 2/2, orig.; *Liber iurium*, Cod. D, c. 202 B; Cod. A, c. 202 v.; edd. *Historiae Patriae Monumenta* — d'ora in poi H.P.M. — IX, *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, II, Augustae Taurinorum 1857, col. 21, n. XV; *Cod. dipl.* . . . cit., II, p. 266, n. 131, in data 1181 aprile 26) e approvato nello stesso giorno dagli Alessandrini (*Liber iurium*, Cod. D, c. 202 A, B; Cod. A, c. 202; edd. H.P.M., IX cit., col. 23, n. XVI; *Cod. dipl.* . . . cit., II, p. 268, n. 132) Il trattato concluso da Genova con Marsiglia il 3 agosto 1201, in forma di carta partita, è una minuta (A.S.G., ivi, busta 3/3). Cfr. pure P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, regesti, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », nuova serie I, LXXV, Genova 1960 p. 40.

⁵ Nei due ultimi decenni del secolo XII fino a tutto il 1200 si contano questi esemplari: 1186 novembre 30 (*Liber iurium*, Cod. D, c. 56 A; Cod. A, c. 59; edd. H.P.M., VII, *Liber iurium*. . . cit., I, Augustae Taurinorum 1854, col. 344, n. CCCLX; *Cod. dipl.* . . . cit., II, p. 314, n. 167; H.P.M., X, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Augustae Taurinorum 1861, p. 259, n. CXX); 1188 luglio 7 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 2/10, orig.; ivi, altre copie sec. XII; *Liber iurium*, Cod. D, cc. 211 B, 212 A; Cod. A, c. 211 v.; edd. H.P.M., IX, cit., col. 17, n. XIII, in data 1176 gennaio 28; *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 334, n. 174); 1191 giugno 10 (*Liber iurium*, Cod. D, c. 112 B, Cod. A, c. 112 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 377, n. CCCLXXXIX; *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 14, n. 4); 1200 gennaio 24 (A.S.G., Paesi, busta 17/357 - Portomaurizio - copia; *Liber iurium*, Cod. D, cc. 131 B, 132 A, B; Cod. A, c. 131 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 451, n. CCCXXXII; *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 170, n. 67).

stato apposto pure il sigillo⁶, così come esiste qualche esempio, a partire della sesta decade del sec. XII a tutto il 1227, di trattati in cui la sottoscrizione notarile è stata aggiunta alla carta partita⁷.

Più notevole è il gruppo dei trattati cui alla sottoscrizione notarile si accompagna il sigillo, uso questo ancora vitale, pur con progressivo calo di frequenza, nella seconda metà del sec. XIII⁸.

Pari fortuna, nel primo trentennio del XIII sec., ha conosciuto infine l'applicazione contemporanea dei tre sistemi di autenticazione, generata evidentemente dalla stessa incertezza tra di essi: tale soluzione, che appare tarda rispetto alle precedenti, ha avuto però lunga gestazione,

⁶ L'esempio più recente risale, se non si va errati, al 1211 ottobre (*Liber iurium*, Cod. A, c. 92; ed. H.P.M., VII, cit., col. 555, n. DI, in data 1210 ottobre); questo caso isolato segue di dodici anni una compatta schiera di convenzioni, stipulate con Genova dai signori di Fos e Hyères nel 1199 agosto 7 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziatini politiche, busta 2/54, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 156, n. 61), da Albenga in data 1199 settembre 19-23 (*Liber iurium*, Cod. D, cc. 137 B, 138 A; Cod. A, c. 137 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 435, n. CCCCXXVII; *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 159, n. 62), dal signore di Lingueglia nel 1199 settembre 19-29 (*Liber iurium*, Cod. D, c. 134 A, B; Cod. A, c. 134; edd. H.P.M., VII, cit., col. 439, n. CCCCXXVIII; *Cod. Dipl.* . . . cit., p. 164, n. 63); dai consoli di Diano nel 1199 settembre 20-24 (A.S.G., Paesi, busta 18/348 - Diano - copia, *Liber iurium*, Cod. D, cc. 132 B, 133 A; Cod. A, c. 132 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 442, n. CCCCXXIX; *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 165, n. 64) dai consoli di Oneglia, 1199 settembre 29 (*Liber iurium*, Cod. D, cc. 133 B, 134 A; Cod. A, c. 133 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 445, n. CCCCXXX; *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 167, n. 65) e dai consoli di San Remo in data 1199 ottobre 16 (*Liber iurium*, Cod. D, cc. 130 A, B, 131 A; Cod. A, c. 130; edd. H.P.M., VII, cit., col. 447, n. CCCCXXXI, *Cod. dipl.* . . . cit., III, p. 168, n. 66).

⁷ Appartengono a questo gruppo, ad es., per il sec. XII, la convenzione in data 1167 luglio 17 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 1/55, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 68, n. 26); per il sec. XIII, i trattati in data: 1206 agosto 28 (*Liber iurium*, Cod. A, c. 138 v.; ed. H.P.M., VII, cit., col. 526, n. CCCCLXXXI), 1214 luglio 25 (*Liber iurium*, Cod. A, c. 48 v.; ed. H.P.M., VII, cit., col. 567, n. DVIII), 1217 giugno 19 (*Liber iurium*, Cod. A, c. 155 v.; ed. H.P.M., VII, cit., col. 591 n. DXXVIII), 1227 maggio 27, fra Enrico Marchese di Savona e Genova poi cassato per richiesta del Consiglio (*Liber iurium*, Cod. A, c. 148 v.; ed. H.P.M., VII, cit., col. 779, n. DCXXXI).

⁸ Mentre infatti troviamo ancora quindici esemplari di convenzioni così convalidate nel primo trentennio del secolo, nessuno, a quanto ci consta, ne è rimasto per la terza decade, e due fino al 1256, cioè l'atto relativo agli obblighi assunti dagli uomini del castello di Groppo verso Genova in data 1248 marzo 7 (*Liber iurium*, Cod. A, c. 428 v.; ed. H.P.M., VII, cit., col. 1029, n. DCCLXXXIV) e quello di ratifica dei patti conclusi tra Chiano marchese di Massa e giudice di Cagliari e Genova nel 1256 maggio 25 (*Liber iurium*, Cod. A, c. 342; edd. H.P.M., VII, cit., col. 1236, n. DCCCLXXXIII; H.P.M., X, cit., p. 365, n. LXXXIX).

dato che in un discreto numero di esemplari dalla seconda metà fino a tutto l'ultimo scorcio del secolo XII, il responsabile della documentazione viene soltanto nominato nella *corroboratio*, senza avere l'« onore » della *completio*⁹.

Viene spontaneo, di fronte ad una situazione così singolare, chiedersi se ciò avvenga in relazione al particolare tipo di sviluppo di Genova, la quale dovette necessariamente scontrarsi con usi e realtà eterogenee in conseguenza delle proprie relazioni politico-economiche estese a tutto il Mediterraneo.

E' noto ormai come in Francia e nei paesi dell'Europa Nord-occidentale, la carta partita, qui più frequentemente chiamata chirografo, abbia goduto, insieme al sigillo, grande fortuna sia negli atti pubblici che privati: il De Bouard ed il Bresslau hanno pure dimostrato come nel sec. XII i due sistemi venissero frequentemente usati insieme sia in Francia sia in Germania, per ovviare alle debolezze intrinseche alla convalidazione affidata esclusivamente al chirografo¹⁰.

E' pure risaputo come la consuetudine di ricorrere alla sottoscrizione notarile rappresenti un fenomeno tipicamente italiano, generalmente applicato anche alla documentazione comunale¹¹.

La soluzione carta partita più sottoscrizione notarile rappresenta quindi, insieme agli altri tipi di autenticazione plurima, un sistema ibrido, in cui le consuetudini europee e italiane si sommano.

Ma ecco dalle carte emergere un altro fattore che si rivela allo studioso portandolo a nuove e diverse considerazioni. E' infatti stata evidenziata da quegli stessi diplomatisti d'oltralpe, insieme all'uso di autenticare il trattato con i sigilli di entrambi i contraenti, la consuetudine se-

⁹ Cfr. ad es. il patto stipulato da Guglielmo I di Sicilia in data 1156 novembre (*Liber iurium*, Cod. D, c. 57 A, B; Cod. A, c. 57; edd. H.P.M., VII, cit., col. 190, n. CCXVIII; *Cod. Dipl. . . .* cit., I, p. 341, n. 280), la riconferma dello stesso da parte di Guglielmo II, nel novembre 1174 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 1/86, copia autentica; *Liber iurium*, Cod. D, c. 57 B; Cod. A, c. 57; edd. H.P.M., VII, cit., col. 300, n. CCCXI; *Cod. Dipl. . . .* cit., II, pp. 202, n. 94), e il trattato concluso dai Genovesi con il marchese Bonifacio di Clavesana nel 1192 dicembre 17 (*Liber iurium*, Cod. D, c. 143 B, 144 A; Cod. A, c. 143 v., edd. H.P.M., VII, cit., col. 403, n. CCCIV; *Cod. Dipl. . . .* cit., III, p. 83, n. 27).

¹⁰ A. DE BOUARD, *Manuel de diplomatie française et pontificale*, I, Paris 1929, pp. 368 segg.; H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, 2 Aufl., Leipzig 1912, p. 676.

¹¹ Cfr. G. COSTAMAGNA, *La convalidazione . . .* cit., p. 230.

condo la quale ognuna delle parti custodiva l'esemplare relativo agli obblighi della controparte su cui quest'ultima aveva apposto il proprio sigillo. Il Costamagna ha riscontrato l'applicazione di entrambe queste soluzioni anche nei documenti genovesi¹², senza però entrare nel merito della questione, che invece diviene per noi di primario interesse.

In generale i documenti che riportano le condizioni riguardanti entrambe le parti recano i loro sigilli, quelli invece che specificano gli obblighi di una sola di esse, presentano il sigillo di questa. A quest'ultimo gruppo appartengono, ad esempio, fra gli esemplari semplicemente sigillati, il patto concluso con i Genovesi da Pietro giudice e re di Cagliari, in data 1174 ottobre 1¹³ e quello stipulato da Alfonso d'Aragona nel 1186 novembre 30¹⁴, e ancora si possono ricordare, fra i documenti in cui il sigillo fu usato insieme alla convalidazione notarile, il trattato sottoscritto da Raimondo V conte di Tolosa e duca di Narbona in data 1171 maggio 1¹⁵, o la specificazione degli obblighi assunti verso Genova da Ruggero di Bernardo conte di Fos in rappresentanza del re d'Aragona nel 1186 ottobre 8¹⁶, o ancora da Pietro giudice d'Arborea in data 1189 febbraio 7¹⁷.

Naturalmente non mancano le eccezioni, come la convenzione riguardante gli obblighi nei confronti di Genova del comune di Portomaurizio (1200 gennaio 24), autenticato dai sigilli di entrambe le città¹⁸, e, nel caso di chirografi sigillati, le clausole unilaterali giurate dai consoli di Albenga San Remo, Diano nel 1199, pure fornite dei sigilli di entrambi i contraenti¹⁹.

¹² Ivi, p. 234.

¹³ *Liber iurium*, Cod. D, c. 115 B, 116 A; edd. H.P.M., X, cit., p. 244, n. CII; *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 200, n. 93.

¹⁴ V. più sopra nota n. 5.

¹⁵ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 1/76, orig.; *Liber iurium*, Cod. D, c. 85 A, B; Cod. A, c. 85; edd. H.P.M., VII, cit., col. 258, n. CCLXXXII; *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 127, n. 58.

¹⁶ *Liber iurium*, Cod. D, c. 60 A; Cod. A, c. 60; edd. H.P.M., VII, cit., col. 341, n. CCCLVIII; H.P.M., X, cit., p. 257, n. CXVIII; *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 309, n. 164.

¹⁷ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 2/16, orig.; *Liber iurium*, Cod. D, c. 109 A; Cod. A, c. 109; edd. H.P.M., VII, cit., col. 348, n. CCCLXV; H.P.M., X, cit., p. 265, n. CXXVIII; *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 348, n. 181.

¹⁸ V. più sopra nota n. 5.

¹⁹ La convenzione con Albenga fu conclusa il 19 e giurata il 23 settembre 1199, quella con Diano in data 1199 settembre 20-24, quella con San Remo il 16

D'altro canto eccezioni alla prassi più comune si riscontrano pure nei trattati bilaterali, a cui spesso viene apposto il solo sigillo della controparte: è il caso, per limitarci ad un solo esempio, del documento di riconferma di precedenti trattati concluso da Genova con Giacomo d'Aragona il 28 giugno 1230²⁰.

Ora, con l'ausilio di queste osservazioni, appare agevole pervenire a conclusioni più precise riguardo alla stessa redazione della convenzione: nella stesura dei documenti ad essa relativi, si possono infatti verificare diverse possibilità.

Può avvenire, ad esempio, che gli esemplari identici della convenzione siano muniti del sigillo di entrambi i contraenti²¹: in questo caso ognuna delle parti, autenticato un documento, lo passa all'altra perché lo sigilli, apponendo a sua volta il proprio sigillo all'atto già corroborato dalla controparte. L'avvenuto scambio degli esemplari, pur verificatosi, non è qui immediatamente percepibile.

Si può verificare anche il caso in cui, predisposti due esemplari identici della convenzione, ogni contraente ne consegni all'altro uno fornito del proprio sigillo, tenendo per sé quello sigillato dalla controparte. Un esempio di questa consuetudine è rappresentato dall'atto con cui Guglielmo I di Sicilia nel novembre 1174 riconferma i trattati conclusi dai suoi predecessori con i Genovesi. Dice infatti il documento: « De hoc autem duo similia scripta, anno, mense et indictione subscriptis per manus Alexandri regii notarii facta sunt, quorum unum regio aureo sigillo sigillatum regiis nuntiis deferendum Ianuam datum est, et alterum non sigilla-

ottobre 1199. In questo stesso anno e mese simili obblighi si assunsero nei confronti di Genova pure i consoli di Oneglia ed il signore di Lingueglia (cfr. più sopra nota n. 6), ma questi documenti, stando a quanto afferma il notaio Lantelmo che li ha trascritti nei *Libri iurium*, presentano il solo sigillo di Genova. Tale fenomeno appare molto strano, ma poiché si riscontra solo in queste due circostanze, possiamo supporre che questi atti, come gli altri citati in questa stessa nota, dovevano probabilmente recare i sigilli di entrambi i contraenti, ma la loro apposizione non fu completata.

²⁰ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 4/2, orig.; *Liber iurium*, Cod. A, c. 62; ed. H.P.M., VII, cit., col. 883, n. DCLXXXVII.

²¹ V. ad es. il trattato tra i consoli di Genova ed il marchese Bonifacio di Clavesana in data 1192 dicembre 17 (cfr. più sopra nota n. 9), e la convenzione conclusa con Guglielmo ed Enrico di Ventimiglia nel 1200 febbraio 25, recante, oltre ai loro sigilli, quello di Genova (A.S.G., Paesi, busta 24/364 - Ventimiglia - copia; *Liber iurium*, Cod. D, c. 120 A, B; Cod. A, c. 120; edd. H.P.M., VII, cit., col. 454, n. CCCXXXIII, *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 172, n. 69).

tum nunciis Ianue est assignatum postmodum apud Ianuam nunciis regiis resignandum »²².

Un caso ancora più chiaro di scambio di esemplari si ha nel trattato di pace concluso dai Genovesi con i Marsigliesi in data 1229 maggio 7. In tale circostanza sono i due notai delle parti ad approntare, per volontà delle medesime, gli atti relativi alla convenzione, che poi si scambiano, una volta sigillati. Il documento che si conserva a Genova, originale, così dice: « Testes fuerunt . . . Ambrosius Cantalupi scriba comunis Ianue et Bartholomeus notarius qui simile instrumentum fecit quod habet comune Massilie, et ego Raimundus de Corvo ambaxator predictus et notarius publicus Massilie qui, mandato dicti potestatis Ianue et consiliatorum et predictorum qui vocati interfuerunt Ianue et mandato ambaxatorum consociorum meorum, hanc cartam scripsi et signum meum apposui et sigillo comunis Massilie sigillavi »²³.

D'altra parte questa prassi deriva da una consuetudine abbastanza diffusa nel Medioevo, legata essenzialmente ai chirografi sigillati²⁴. Ma a Genova essa, e gli esempi sopra citati lo dimostrano, non si trova necessariamente connessa all'uso della carta partita, anzi si estende pure a convenzioni sprovviste del sigillo e di altri mezzi di autenticazione: è il caso dei trattati per cui i Genovesi predispongono il testo giurato dai loro concittadini che consegnano alla controparte, ricevendo in cambio un equivalente esemplare giurato dai cittadini di questa²⁵, e dei non pochi testi

²² V. più sopra nota n. 9.

²³ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 3/64, orig.; *Liber iurium*, Cod. A, c. 95; ed. H.P.M., VII, cit., col. 851, n. DCLXXV.

²⁴ Iohannes Anglicus descrive questo tipo di convalidazione nelle sue *Poëtria*: « Hoc facto scribatur cirographum et scindatur per medium et tradatur una pars uni et altera pars alii, vel possint sigilla autenticorum virorum appendi, vel si habent sigilla unus appendat sigillum suum in cirographo alterius (cfr. L. ROCKINGER, op. cit., p. 508; riprodotta pure da G. COSTAMAGNA, *La convalidazione* . . . cit., p. 234).

²⁵ E' il caso del trattato tra Genova e i Narbonesi del 1166 novembre 12 (*Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 49, n. 16), di cui ci sono pervenute due copie posteriori conservate negli Archives Municipales di Narbona, l'una recante gli obblighi e la menzione dei Narbonesi chiamati a giurare la convenzione, verosimilmente estratta dal documento poi andato smarrito, conservato dalla città stessa a memoria del patto concluso, l'altra, recante il testo giurato dai Genovesi, evidentemente derivante dall'esemplare inviato da Genova, anch'esso perduto. La stessa prassi è seguita nel febbraio 1188 in occasione dei preliminari del trattato di pace tra Pisa e Genova (*Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 321 n. 172). L'archivio di Stato di Pisa conserva l'atto in cui, alla formula di giuramento dei Genovesi seguono, disposti su 10 colonne, i

greci ed arabi di convenzioni concluse da Genova e tuttora conservate nei suoi archivi²⁶. E qui il richiamo all'Oriente non è casuale, dato che il rituale dello scambio dei documenti tra le parti si ritrova, pressoché identico, nella descrizione fatta da Menandro della stesura degli atti relativi al trattato di pace tra l'imperatore Giustiniano ed il re persiano Cosroe nel 562: « Coloro ai quali era stato dato l'incarico delle negoziazioni fecero un accurato confronto di quanto era stato scritto nei due libelli, e lo trascrissero subito in due copie. Vi si impressero i sigilli dei legati e dei dodici interperiti, sei Romani e sei Persiani. Poi si scambiarono i documenti della pace e Zich (ambasciatore persiano) diede a Pietro (ambasciatore di Giustiniano) l'esemplare scritto in lingua persiana e Pietro a lui quello scritto in lingua greca. Zich ricevette da Pietro un altro esemplare del trattato, scritto in lingua greca ma con la grafia persiana, senza alcun sigillo, e a scopo di sua memoria, e lo stesso ricevè Pietro da Zich »²⁷.

Ma le possibilità offerte dalla documentazione genovese non si esauriscono.

nomi dei consoli della città e di altri notabili chiamati a giurare. Una copia sincrona del documento, conservata a Genova, su cui l'atto appare trascritto con altri, reca il solo testo del giuramento. I nomi dei Pisani furono pubblicati invece, insieme all'atto stesso, dal Dal Borgo, il quale li trovò scritti in una pergamena pisana ora perduta, evidentemente copia d'archivio del documento consegnato ai Genovesi (cfr. F. DAL BORGO, *Raccolta di scelti diplomati pisani*, Pisa 1765, p. 125).

²⁶ Il testo della convenzione tra l'ambasciatore di Genova Amico di Murta e l'imperatore Emanuele Comneno dell'ottobre 1169 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche busta 1/69, copia sec. XII in quaderno cartaceo, cc. 18 A - 20 A; *Liber iurium*, Cod. A, c. 77 v; edd. H.P.M., VII, cit., col. 252, n. CCLXXX (in data 1170); *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 104, n. 50) appare infatti tradotto nelle copie di Genova dall'originale in greco; come pure greco è l'originale della convenzione stipulata fra l'imperatore Isacco II Angelo e i legati genovesi Guglielmo Tornello e Guido Spinola nell'aprile 1192 (A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 18 D/2737, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 51 n. 21), anzi esiste in questo caso anche una lettera di accompagnamento che spiega come si siano approntati gli esemplari (A.S.G., ivi, busta 18 D/2737, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 50, n. 20), o l'originale arabo del trattato di pace del 1181 giugno 1 tra Ishak-ibn-Mohammed, signore delle isole Baleari, e Genova (A.S.G., ivi, busta 18 D/2737, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 271, n. 133) e ancora l'altro esemplare arabo della convenzione tra Genova e Abd-Allah, dell'agosto 1188 (A.S.G., ivi, busta 18 D/2737, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 341, n. 177).

²⁷ Cfr. B. PARADISI, *Storia del diritto internazionale nel Medio Evo*, I, Milano 1940, p. 192, per il testo greco v. *Excerptis de legationibus ex historia Menandri Protectoris*, ad es., in « De Bizantinae historiae scriptoribus », editio secunda, Venetiis MDCCXXXIX, p. 96.

riscono ancora: può succedere infatti, ed è il caso più frequente, che una parte, preparati due esemplari identici della convenzione, consegna alla controparte quello munito del proprio sigillo e trattenga presso di sé l'altro, talvolta sigillato, talvolta no. Alcuni esempi ce lo confermano: nel gennaio 1157 i consoli di Genova, approvando il trattato appena concluso con Guglielmo I re di Sicilia, affermano: « Et ad huius rei inviolabile firmamentum, hanc cartulam per manus Iohannis notarii publici scribi et comuni sigillo sigillari nos suprascripti consules precepimus »²⁸ e l'esemplare conservato in Genova, originale, reca tracce di un sigillo, che secondo il testo del documento medesimo, è presumibilmente della città stessa. E, molti anni più tardi (1248 marzo 7), nel trattato stipulato tra il podestà di Genova Rambertino di Bovarello e gli uomini del castello di Groppo, si legge: « Presens instrumentum iussit potestas sigillo plumbeo comunis Ianue communiri et plura instrumenta unius tenoris fieri rogata sunt »²⁹.

Anche nelle convenzioni in cui non si faccia uso del sigillo questo sistema si trova applicato: il trattato di pace del 1165 novembre 22 tra Roma e Genova, per il quale, oltre ai due identici originali principali, si predispose un altro atto, pure in duplice copia, contenente alcune più specifiche clausole, nella *corroboratio* così dice: « Sunt autem pacis et confederationis huius tria alia instrumenta, unum huic simile Rome transmissum et duo in quibus hec et alia omnia scilicet que in medio convenerunt, plenius continentur, alterum quorum Roma habuit et alterum in scriniis nostris remansit »³⁰. Infine nella convenzione conclusa in data 1201 aprile 7 tra Genova e i signori di Castelletto, si legge: « Et de hoc facta fuerunt duo instrumenta eiusdem tenoris, unum debet habere dominus Guillelmus Guercius pro comuni Ianue et aliud predicti domini de Castelletto »³¹, e numerose potrebbero essere ancora le testimonianze, anche se non tutte forse così chiare, dato che il sistema per la sua semplicità e immediatezza diviene di uso sempre crescente, e in definitiva resta l'unico destinato a sopravvivere.

²⁸ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 1/38, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., I, p. 344, n. 282.

²⁹ V. più sopra nota n. 8.

³⁰ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 1/45, orig.; ed. *Cod. Dipl.* . . . cit., II, p. 17, n. 8.

³¹ A.S.G., Archivio segreto, Trattati e negoziazioni politiche, busta 3/1, orig.; Cod. D, c. 160 B; Cod. A, c. 160 v.; edd. H.P.M., VII, cit., col. 470, n. CCCCXLII, *Cod. Dipl.* . . . cit., III, p. 191, n. 76.

In conclusione, si deve ancora sottolineare come la presenza di questi diversi sistemi di redazione si ritrovi nella documentazione genovese proprio nello stesso lasso di tempo in cui si riscontra la varietà di forme di convalidazione prima descritta: tentativi tutti di tenere presenti e fare propri gli apporti di altre tradizioni, anche molto antiche e geograficamente lontane; ricerche generate dalle stesse ampliate conoscenze di una città divenuta di dimensioni mediterranee; i risultati, forse anche a causa della mancanza di una precisa determinazione — e ciò è evidente nella stessa casualità della scelta dei vari tipi di convalidazione rispetto alle diverse aree politico-economiche — sono destinati a non avere futuro. Solo, lentamente, emerge e prende vigore il modello italiano, gli « *instrumenta unius et eiusdem tenoris* », non ultimi responsabili di una evoluzione in questo senso i notai, anche a Genova addetti alla documentazione comunale, i famosi *scribi* che tanto hanno dato e forse tanto debbono ad essa ³².

³² Sul contributo di esperienza e competenza dato dai notai funzionari alle nascenti cancellerie cittadine non è il caso di soffermarsi, è però opportuno ricordare anche come l'attività degli *scribi* possa in qualche modo aver influito sulla libera professione notarile, ispirando forse, certamente accelerando il processo di registrazione degli atti privati. Cfr. G. COSTAMAGNA, *A proposito* . . . cit., p. 353.